

N. 01108/2012 REG.PROV.CAU.
N. 03179/2012 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3179 del 2012, proposto da:

Paolo Bellantonio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Renato Galassi e Fulvio Ricca, con i quali elettivamente domicilia in Napoli alla piazza Bovio n. 33; contro
Comune di Pomigliano D'Arco e Polizia Municipale di Pomigliano D'Arco, n.c.;
Ufficio Provinciale della M,C.T.C di Napoli, Camera di Commercio, n.c.;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

1.del provvedimento prot.n. 203/PCM del 16/05/2012 emesso dal Dirigente Comandante della Polizia Municipale del Comune di Pomigliano D'Arco, avente ad oggetto il provvedimento di revoca della Licenza di esercizio per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea - Servizio di Noleggio con conducente con autovettura;

2.di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Giudice relatore nella camera di consiglio del giorno 26 luglio 2012 il dott. Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

CONSIDERATO che, impregiudicata la questione relativa alla necessità della ubicazione della sede e della rimessa per l'esercizio dell'attività all'interno del territorio del Comune che rilasciato il titolo, emerge, ad un primo esame sommario, la probabile accoglibilità delle censure procedurali concernenti la mancata comunicazione di avvio del procedimento e la mancata instaurazione del contraddittorio procedimentale;

RITENUTO che, nella fattispecie, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza)

ACCOGLIE l'istanza cautelare di sospensiva e, per l'effetto, sospende l'atto impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione intimata;

COMPENSA le spese di giudizio;

FISSA per la trattazione del merito l'udienza del 7 febbraio 2013.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Carpentieri, Presidente FF

Ida Raiola, Consigliere, Estensore

Paola Palmarini, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/07/2012

IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)